

Variatione della linea di gestione e istruzioni specifiche – Il Cliente può chiedere di variare la linea di gestione prescelta, scegliendone un'altra fra quelle a disposizione a condizione che risulti adeguata in base al profilo di investimento individuato per il Contratto (in caso contrario, la Banca si asterrà tassativamente dal dare corso alla variazione della linea di gestione). Il Cliente ha altresì facoltà di impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dei mercati regolamentati, purché siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e purché siano adeguate al profilo di investimento individuato per il Contratto (in caso contrario, la Banca si asterrà tassativamente dal dare corso alla variazione della linea di gestione).

Rendiconto – La Banca invia al Cliente, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni periodo di riferimento normalmente con cadenza semestrale (o trimestrale, su iniziativa della Banca stessa), il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo la vigente normativa. Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione del rendiconto stesso. Il Cliente ha comunque la facoltà di richiedere l'invio del rendiconto con cadenza trimestrale oppure di essere informato volta per volta per

Durata e recesso – Il contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in ogni momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità con lettera raccomandata A/R; la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso non inferiore a 1 giorno lavorativo, salva l'esistenza di una giusta causa. In caso di recesso, la Banca mette a disposizione del Cliente il patrimonio gestito, secondo le disposizioni dal Cliente impartite, e, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate e spese sostenute. In caso di morte anche di uno dei cointestatari del rapporto di gestione, il gestore è tenuto ad interrompere l'attività di gestione in quanto il decesso del mandante è una delle cause di estinzione del mandato. La Banca è tenuta a liquidare gli strumenti finanziari presenti nella gestione non appena ricevuta la notizia certa del decesso

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali – È in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione - l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Regime fiscale – Il regime fiscale applicato alle rendite finanziarie derivanti dalla gestione è il c.d. "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, con applicazione della imposta sostitutiva sul risultato della gestione. In alternativa, le rendite finanziarie sono assoggettate alla "dichiarazione".

Reclami – I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: reclami@cracantu.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**: per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Legenda

Benchmark – Indice o altro parametro finanziario, che, per le sue caratteristiche di rappresentatività (es.: maggior diffusione tra sottoscrittori), viene considerato dagli intermediari come riferimento per capire se un titolo dalle caratteristiche analoghe ha registrato, in un dato periodo, migliori o peggiori performance in termini di rendimento rispetto al benchmark stesso.

Commissioni di gestione – Commissioni che la Banca percepisce per l'attività di gestione dei portafogli.

Commissioni di switch tra linee di gestione – Commissioni che la Banca percepisce a seguito del mutamento di linea di gestione di portafoglio disposto dal cliente.

Spread di prezzo – Differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario.

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI MOBILIARI (G.P.M.)

Sezione I – Informazioni sulla Banca

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unità d'Italia 11 – e-mail info@cracantu.it

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il servizio di gestione dei patrimoni mobiliari prevede che la Banca espleti l'attività di gestione del portafoglio del cliente, di norma, in suo nome e per suo conto; il cliente acconsente tuttavia a che la Banca agisca anche in nome proprio e per proprio conto.

Costituiscono il portafoglio del cliente sia gli strumenti finanziari e le liquidità trasmessi inizialmente e durante il perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.

La Banca, coerentemente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta dal cliente, compie, nell'esecuzione del contratto, ogni tipo di operazione, senza necessità di ottenere la preventiva autorizzazione del medesimo, salvo quelle previste dalla legge.

Principali rischi (generici e specifici)

Rischio di variazione condizioni economiche – La banca, nel rispetto della vigente normativa in materia di comunicazioni alla clientela (*trasparenza*), si riserva di variare le condizioni economiche applicate al rapporto.

Rischio di cambio (per i titoli denominati in valuta estera) – In un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell'euro.

Rischio di mercato – Rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso e del cambio.

Rischio di tasso o di prezzo – Rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa.

Rischio emittente – Acquistando il titolo si diviene finanziatori dell'emittente, assumendosi il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o rimborso del capitale.

I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli strumenti e le modalità previste dalla disciplina relativa (Testo Unico della Finanza – Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 – e relativi regolamenti attuativi).

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

• Spese e commissioni di ingresso	<i>nessuna</i>
• Commissioni trimestrali di gestione (espresse in percentuale, calcolate sul patrimonio gestito e differenziate in base alla linea prescelta) [1]	
- €Monetaria	0,0625%
- €Obbligazionaria	0,0875%
- €Plus	0,1000%
- €Bilanciata 25	0,1500%
- €Bilanciata 50	0,1875%
- €Azionaria	0,2500%
- Capitalcra	0,2500%
- GPF Bilanciata	0,1500%
- GPF Aggressiva	0,2500%
• Commissioni annuali di Performance	<i>nessuna</i>
• Commissioni di Negoziazione [2]	<i>al Cliente saranno addebitate le spese effettivamente sostenute dalla Banca per l'esecuzione dell'ordine</i>
• Spese e Commissioni di recesso	<i>nessuna</i>
• Spese di Custodia e Amministrazione	<i>nessuna</i>
• Bollo Rendiconto (DPR 26/10/1972 n. 642):	<i>secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale in vigore pro-tempore</i>
• Spese fisse	<i>Euro 2,00 trimestrali (per tenuta conto e invio prospetto riepilogativo)</i>
• Commissione di cambio linea di gestione (switch)	<i>nessuna</i>
• Remunerazione delle giacenze liquide	<i>vedere nota [3]</i>
• Spese richiesta copia/duplicato documentazione	<i>Euro 25,00</i>

[1] *Rapportato ai giorni di effettiva gestione sul portafoglio amministrato alla fine del periodo considerato*

[2] *Nella negoziazione di strumenti finanziari, il gestore GPM si avvale di altre strutture per la trasmissione degli ordini al mercato, ribaltando al cliente gestito le sole commissioni pagate all'intermediario negoziatore senza alcuna maggiorazione. L'avvalersi prevalentemente della struttura di negoziazione e di raccolta ordini della Cra Cantù Bcc potrebbe generare un conflitto d'interessi.*

[3] *La remunerazione delle giacenze liquide viene fatta annualmente, ad un tasso di interesse pari al 60% del tasso EURIBOR 3 mesi, fonte Comitato di Gestione dell'Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365 su 360, media mese precedente. Il tasso EURIBOR 3 mesi, fonte Comitato di Gestione dell'Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365 su 360, media mese precedente viene rilevato mensilmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato, su altro primario foglio economico-finanziario).*

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela – La Banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente – La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente.

Invio della corrispondenza da parte del cliente alla Banca – Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.

Invio della corrispondenza alla clientela – L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla Banca all'unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate – Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.

Poteri di rappresentanza – Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la Banca, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto a partire dal settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto – Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.

Diritto di garanzia – La Banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.

Compensazione – Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la Banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Legge applicabile e foro competente – I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Oggetto del contratto – Il Cliente incarica la Banca di gestire, su base individuale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, il patrimonio da quest'ultimo conferito secondo la linea di gestione prescelta.

Patrimonio in gestione – Il patrimonio in gestione può essere costituito esclusivamente da denaro e strumenti finanziari e viene valorizzato in base ai criteri di valutazione del patrimonio richiamati nel Contratto. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca è autorizzata dal Cliente a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati, ovvero a tenere presso di sé o altri intermediari le registrazioni relative agli strumenti finanziari dematerializzati.

Conferimenti e prelievi – Il conferimento iniziale e quelli successivi devono rispettare i limiti contrattualmente previsti. Il Cliente può disporre il prelievo parziale delle somme o degli strumenti finanziari in gestione nel rispetto dei limiti di conferimento minimo previsti dalla linea di gestione.

Caratteristiche della gestione – La linea di gestione prescelta dal Cliente determina i tipi di strumenti che possono essere inclusi nel portafoglio, i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti, gli obiettivi di gestione, l'eventuale presenza dell'effetto leva finanziaria, il parametro di riferimento (benchmark) al quale verrà raffrontato il rendimento del patrimonio in gestione del Cliente.

Comunicazioni di operazioni con passività potenziali – La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente.